



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3

Part. .iva 0174264 004 6

12030 Pagnano (CN)

Cod. Fisc. 8500255 004 5

telefono e fax 0175.76101

e-mail: pagnano@ruparpiemonte.it

Numero	Data	DECRETO DEL SINDACO
3	25/01/2014	DECRETO DI NOMINA DEI SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9 BIS DELLA L. N. 241/90

IL SINDACO

RICHIAMATO il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in legge dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, che modificando l’art. 2 della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, prevede che nei casi di mancata adozione di un provvedimento amministrativo, il privato cittadino possa rivolgersi al soggetto a cui è stato attribuito, dall’organo di governo dell’ente, il potere sostitutivo in caso di inerzia, da individuarsi “nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione” (comma 9 bis art. 2 Legge 241/1990);

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma, 1 del suddetto decreto, e 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012 n. 134, che hanno innovato totalmente l’articolo 2, comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introducendo, tra l’altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinques, i quali testualmente recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (comma così sostituito dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012)

9 bis. L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9 ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012, poi così modificato dall’articolo 13, comma 1, Legge n. 134/2012)

9 ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. (comma introdotto dall’articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012) 9 quater.

Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012).

9 quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 1, Legge n. 35/2012)";

RITENUTO, altresì, di individuare nei responsabili dei Servizi le figure cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia, nei confronti dei Responsabili del procedimento, da essi nominati inadempienti sui propri procedimenti di competenza;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L.vo n. 150/2009;
- il D.lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;

DISPONE

- 1) di demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 1 del citato D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia, nei confronti dei Responsabili dei Servizi, al Segretario comunale, dott.ssa Rabino Roberta;
- 2) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario comunale.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune, Albo pretorio e nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Pagno, lì 25/01/2014

Il Sindaco
Geom. Gabriele DONALISIO

Per ricevuta:
(data) _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Rabino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto, ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Pagno, per quindici giorni consecutivi dal **06.02.2014** al **21.02.2014**.

Dalla residenza comunale, lì **06 febbraio 2014**